

Esente da bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.642 art. 27 bis della tabella allegata; imposta di registro in misura fissa.

REPERTORIO N. 52129

RACCOLTA N. 6949

VERBALE DI ASSEMBLEA

dell'Associazione

"CHANGE"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasei,
il giorno ventisei,
del mese di gennaio.

In Milano, nel mio studio ai Bastioni di Porta Venezia n.1,
alle ore quindici e minuti quaranta.

Avanti a me Dottor UMBERTO AJELLO, Notaio alla residenza di
Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano,

E' PRESENTE

- MAZZA Paolo, nato a Milano il 6 maggio 1951, domiciliato in
Milano via Monte Rosa n.15,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione:

- "CHANGE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
(Onlus), con sede in Milano via Monte Rosa n.15,
codice fiscale 97419230152.

Detto comparente della cui identità personale io notaio sono
certo,

mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli
associati, convocata per oggi, in quest'ora ed in questo
luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifiche statutarie.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio do atto di quanto
segue:

assume la Presidenza dell'Assemblea a termini di statuto e su
designazione unanime dei presenti, lo stesso comparente Mazza
Paolo il quale, verifica le modalità di costituzione,
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e quindi mi
fa dare atto che:

- che l'odierna Assemblea è stata convocata in seguito ad
accordi;

- che sono presenti tutti i soci signori Mazza Paolo, Suardi
Teresa Maria, Silva Franco, Massucci Nicoletta, Colombo Alba
Resi, De Marchi Francesco Giacomo Nazzareno, Frazzei Vanda e
Silva Daniele;

- che il Consiglio Direttivo è presente al completo nella
persona del comparente Presidente, del Vice-Presidente Silva
Franco e dei consiglieri De Marchi Francesco Giacomo
Nazzareno, Massucci Nicoletta e Suardi Teresa Maria.

Il Presidente, pertanto, dichiara l'odierna assemblea
validamente costituita a termini dell'articolo 18 del vigente
statuto ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopra
indicato, sul che gli intervenuti si dichiarano d'accordo.
Aperta la seduta il Presidente prende la parola e rammenta

agli intervenuti i motivi che rendono opportuno modificare lo statuto vigente dell'associazione in modo da meglio adattarlo alle esigenze della stessa. In particolare sono state apportate modifiche riguardanti le modalità per il raggiungimento dello scopo dell'associazione ed in particolare è stata eliminata la possibilità di effettuare la formazione specializzata del personale e la ricerca scientifica; inoltre propone la modificazione della classificazione della categoria dei soci nonché le modalità di partecipare alle assemblee a mezzo di delega.

Il Presidente da quindi lettura agli intervenuti dello statuto che propone venga adottato ed illustra ogni singolo articolo. Il Presidente mette quindi in discussione ed ai voti l'ordine del giorno e l'assemblea, udita l'esposizione del Presidente, ritenute valide le argomentazioni dallo stesso adotte, senza discussione, con voto palese ed all'unanimità,

delibera

di modificare lo statuto dell'Associazione nella parte inerente alle modalità per il raggiungimento dello scopo eliminando la possibilità di effettuare la formazione e la ricerca scientifica, modificata la classificazione della categoria dei soci, nonché le modalità di partecipazione alle assemblee eliminando la possibilità di intervenire a mezzo di delega, approvando specificatamente i corrispondenti articoli nella seguente nuova formulazione:

1) "Art.3 - La Onlus non ha fine di lucro. Essa ha per scopo esclusivo l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative di solidarietà sociale. L'organizzazione è iscritta nel registro Onlus per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo del giorno 4 dicembre 1997 n.460, art. 10, lettera a) sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ed in particolare:

- A) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- B) assistenza sanitaria;
- C) beneficenza;
- D) istruzione;
- E) tutela dei diritti civili.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa ad organizzare gruppi di volontari medici, operatori sanitari e tecnici, per agire in paesi in via di sviluppo, al fine di realizzare e gestire strutture e servizi socio-sanitari.

L'Associazione opera sia in Italia che all'estero, promuovendo e realizzando attività di raccolta di fondi per finanziare e sostenere progetti di intervento e aiuti umanitari promossi autonomamente o realizzati con organismi nazionali ed internazionali di beneficenza ed assistenza.

L'Associazione si propone di perseguire le precedenti attività a favore di soggetti svantaggiati e collettività estere in relazione agli aiuti umanitari, ed in particolare può:

- realizzare e gestire strutture ospedaliere e sanitarie per contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali collabora;
- promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione;
- assicurare la diffusione dell'informazione dei soci al fine di permettere loro un'effettiva partecipazione alla vita associativa.

Essa è apolitica e apartitica.";

2) il quarto comma dell'art.10 come segue:

"I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- SOCI FONDATAORI: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- SOCI ORDINARI: tutti coloro che condividono gli scopi sociali e versano la quota associativa annuale";

3) "Art.16 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Non è ammesso il voto per delega nè per corrispondenza. Ogni aderente, ha diritto ad un solo voto".

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto portante le modifiche oggi deliberate, statuto che previa sottoscrizione viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno richiedendo la parola il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea. E richiesto io notaio ricevo questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato a mano da me, chiuso alle ore sedici e minuti dieci, da me letto al comparente che lo approva, lo conferma e lo sottoscrive con me, omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa fattami dal comparente stesso.

Consta questo atto di due fogli scritti su pagine sette intere e sull'ottava sin qui.

F.to Paolo Mazza

F.to Umberto Ajello notaio (LT)

%%%%%%%%

Allegato "A" al n. 52129/6949 di Repertorio

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata

"CHANGE"

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus) in breve denominata anche con l'acronimo "Onlus".

L'acronimo "Onlus" dovrà sempre essere utilizzato nella denominazione e in ogni segno distintivo e in qualunque comunicazione al pubblico.

Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di

legge in materia.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Milano via Monte Rosa n.15 e potrà avere altre sedi.

Art. 3

La Onlus non ha fine di lucro. Essa ha per scopo esclusivo l'ideazione, l'organizzazione e la gestione di iniziative di solidarietà sociale. L'organizzazione è iscritta nel registro Onlus per lo svolgimento delle attività previste dal Decreto Legislativo del giorno 4 dicembre 1997 n.460, art. 10, lettera a) sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ed in particolare:

- A) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- B) assistenza sanitaria;
- C) beneficenza;
- D) istruzione;
- E) tutela dei diritti civili.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti del D.Lgs. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione intende perseguire con metodo e continuità un'azione tesa ad organizzare gruppi di volontari medici, operatori sanitari e tecnici, per agire in paesi in via di sviluppo, al fine di realizzare e gestire strutture e servizi socio-sanitari.

L'Associazione opera sia in Italia che all'estero, promuovendo e realizzando attività di raccolta di fondi per finanziare e sostenere progetti di intervento e aiuti umanitari promossi autonomamente o realizzati con organismi nazionali ed internazionali di beneficenza ed assistenza.

L'Associazione si propone di perseguire le precedenti attività a favore di soggetti svantaggiati e collettività estere in relazione agli aiuti umanitari, ed in particolare può:

- realizzare e gestire strutture ospedaliere e sanitarie per contribuire ad uno sviluppo armonico ed integrato delle comunità con le quali collabora;
- promuovere e realizzare programmi di sviluppo ed interventi di aiuto nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione;
- assicurare la diffusione dell'informazione dei soci al fine di permettere loro un'effettiva partecipazione alla vita associativa.

Essa è apolitica e apartitica.

Art. 4

L'Associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata dall'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5

Il patrimonio della Onlus è costituito:

- a) dal fondo di dotazione sociale iniziale;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono alla Onlus a qualsiasi titolo o da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche in veste di erogazioni liberali come da art. 13 e 19 del D.Lgs. 460/97, dagli avanzi netti di gestione.

Le entrate della Onlus sono costituite da:

- a) le quote sociali dei soci fondatori e ordinari;
- b) da contributi straordinari di soci, persone fisiche od enti pubblici e privati;
- c) da convenzioni con soggetti pubblici o privati per l'organizzazione di attività e/o ideazione e/o realizzazione di progetti coerenti con le finalità statutarie;
- d) dal ricavato delle iniziative promozionali di natura benefica;
- e) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

BILANCIO

Art. 6

L'esercizio finanziario chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio, come da art. 10 lettera g) del D.Lgs. n.460/97 che verrà sottoposto all'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede della Onlus nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 7

La Onlus si impegna a non distribuire, in modo diretto od indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della stessa, salvo che rientrino nell'attività di beneficenza prevista dallo statuto o che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per Legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, come da art.10, lettera d) del D.Lgs. 460/97.

Art. 8

La Onlus si impegna, inoltre, ad utilizzare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse eliminando ogni possibile destinazione a finalità estranea al fine solidaristico dei risultati delle attività svolte, come da art. 10, lettera e) del D.Lgs. n.460/97.

ORGANI

Art. 9

Sono organi della Onlus:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

L'elezione degli organi della Onlus non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

SOCI

Art. 10

Possono essere associati dell'organizzazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti (anche classi e scuole, enti pubblici o privati) la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo che escluderà a priori tutti coloro che agiscano per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e, dunque, in difformità alle finalità del presente statuto.

Essi verseranno, all'atto dell'iscrizione la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio; tale quota è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso, non rivalutabile e non rimborsabile in nessun caso e dà diritto al tesseramento per l'anno nel quale si attua il versamento se effettuato da gennaio ad ottobre o per l'anno successivo se effettuato da novembre a dicembre.

I soci accettano gli scopi della Onlus, partecipano alla loro realizzazione e si impegnano ad attenersi al contenuto del presente statuto ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I soci saranno classificati in due distinte categorie:

- SOCI FONDATORI: tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- SOCI ORDINARI: tutti coloro che condividono gli scopi sociali e versano la quota associativa annuale.

Tra gli associati delle due categorie vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 11

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'organizzazione ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Art. 12

La qualità di socio è preclusa a coloro che agiscano per scopo di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e, dunque, in difformità alle finalità che si prefigge la

Onlus.

I criteri di ammissione sono stabiliti dal regolamento Sociale che deve essere deliberato dall'assemblea.

Art.13

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che ne prende atto;
- espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora il socio non ottemperi a quanto previsto dall'art. 10 e 12 del presente statuto, qualora arrechi danni morali o materiali alla Onlus o qualora si renda moroso senza giustificato motivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato decaduto il quale, entro trenta giorni, potrà ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'organizzazione.

ASSEMBLEA

Art. 14

L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci ordinari.

I Soci sono convocati in assemblea presso la sede sociale o anche al di fuori dalla stessa, purchè in Italia, dal Consiglio, almeno una volta all'anno entro il 30 (trenta) Aprile mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata a/r, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, diretta a ciascun socio ed ai Revisori, se nominati, all'indirizzo dichiarato all'Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 c.c.

Art. 15

L'assemblea è l'organo sovrano della Onlus e si riunisce per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa inoltre:

- provvede alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, in conformità con quanto previsto dal presente statuto;
- delibera sulle modifiche di statuto;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Onlus;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Onlus stessa, qualora sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Onlus e la devoluzione del suo patrimonio, in conformità di quanto previsto dal D. Lgs. 460/97.

Art.16

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in

regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Non è ammesso il voto per delega nè per corrispondenza.
Ogni aderente, ha diritto ad un solo voto.

Art.17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal VicePresidente, in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art.18

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere concernenti le modifiche al presente statuto in genere e segnatamente allo scioglimento dell'Associazione occorre comunque il voto favorevole della metà più uno dei soci

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19

La Onlus è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) membri a scelta dell'assemblea, che provvede alla nomina, per la durata di tre anni e rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla relativa sostituzione cooptando il Consigliere mancante tra i soci. Egli resterà in carica fino alla prima assemblea annuale la quale provvederà alla nuova elezione. Il Consigliere così eletto conserverà la carica per il periodo residuale del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente ed un VicePresidente e fissa le responsabilità degli altri Consiglieri. Le funzioni sociali sono rese a titolo gratuito.

Art.21

Il Consiglio è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno una volta all'anno tramite lettera raccomandata a.r. ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, diretta all'indirizzo dichiarato all'Associazione, contenente l'elenco delle materie trattate, inviata ad ogni Consigliere ed ai Revisori dei conti almeno 15

(quindici) giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove purchè in Italia.

Il Consiglio Direttivo si riterrà analogamente valido, anche se non convocato formalmente, quando siano comunque presenti tutti i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, tranne nel caso in cui il Consiglio abbia un numero di presenze pari.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi da una persona eletta all'interno.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e da un Segretario all'uopo nominato.

Le riunioni del consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art.22

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della ONLUS, senza limitazioni ed è suo compito, in particolare:

- la gestione della Onlus, in ogni suo aspetto, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea ed il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- l'ammissione alla Onlus di nuovi aderenti;
- la predisposizione annuale del bilancio consuntivo e preventivo e presentazione all'assemblea;
- la nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori determinandone la retribuzione;
- la determinazione della quota sociale annuale;
- le modalità per il reperimento fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- l'eventuale compilazione del Regolamento per il funzionamento della Onlus la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.23

Il Presidente ed in sua assenza il VicePresidente, rappresenta legalmente la Onlus nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.24

Il collegio dei Revisori dei conti si compone di due membri nominati dall'Assemblea, anche tra i non soci, qualora la stessa lo ritenga necessario. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo, tenendo conto che l'assemblea può decidere gli emolumenti dei componenti dell'organo di controllo tenuto conto dei vincoli posti dall'art. 10 comma 6 lettera c) del D.Lgs. 460/97. I Revisori dei conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità e dei relativi libri oltre che la correttezza della gestione della Onlus in relazione alle norme di Legge e di statuto. I Revisori danno pareri sul bilancio predisponendo, eventualmente, una relazione annuale in occasione della sua approvazione.

SCIoglimento

Art.25

Lo scioglimento della Onlus è deliberato dall'Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio della Onlus sarà devoluto come da art. 10 lettera f) D. Lgs. 460/97 ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 Dic. 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CONTROVERSIE

Art.26

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e la Onlus od i suoi organi saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'Organismo di Controllo delle Onlus; essi giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

RINVIO

Art.27

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di Legge in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile, in quanto applicabile

ed in particolare alle previsioni del D. Lgs. 460/97.

Copia conforme all'originale
in corso di registrazione perchè nei termini
Consta di pagine undici
Milano, 26 gennaio 2006